



Fondazione dell'Avvocatura Veliterna
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri
25 novembre 2020

EVENTO FORMATIVO WEBINAR

“Violenza di Genere: Codice Rosso”

«L’impatto della violenza nell’età evolutiva»

Dott. Stefania Filippi

Psicologo - Psicoterapeuta-Psicologo Forense
CTU e Perito Tribunale di Velletri- CT Procura di Velletri

Maltrattamento: percosse, ingiurie, minacce, violazioni obblighi, assistenziali, privazioni della libertà personale; ma anche, più genericamente: “vessazioni, arroganza, proibizioni ed imposizioni di ogni genere, come per es. la persistente applicazione, nei confronti del figlio, o comunque del familiare minore, di *“metodiche di iperaccudienza e di isolamento”*, di *“ipercura e iperprotezione”*”(Cass., VI, 27 settembre 2011, n. 36503).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) definisce il **MALTRATTAMENTO** all’infanzia come:

- forma di cattiva cura fisica ed affettiva;
- abusi sessuali;
- trattamento trascurante;
- sfruttamento commerciale o altro, che comporta un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere.


Si distinguono quattro tipi di maltrattamento sui minori:

1. patologia delle cure
2. maltrattamento affettivo e psicologico
3. maltrattamento fisico
4. abuso sessuale.

1.La patologia delle cure viene individuata non solo nella carenza di cure, ma anche nell’inadeguatezza delle cure fisiche e psicologiche offerte, intendendo ciò sia nel senso quantitativo che qualitativo

Si possono distinguere tre forme di patologia delle cure:

1.Trascuratezza/Incuria - L’incuria include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente reiterato nel tempo, da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia, che seppur in grado di farlo, non provvedono allo sviluppo e al benessere del minore in una o più delle seguenti aree: salute, educazione, sviluppo affettivo, nutrizione, alloggio e



condizioni di vita sicure. L'estremo della trascuratezza è l'abbandono (morale e/o materiale).

2. **Discuria** - Rientrano in questa definizione le cure che, seppur fornite, sono distorte e inadeguate se rapportate al momento evolutivo del bambino.

3. **Ipercuria** - In questo caso al bambino viene offerto, in modo patologico, un eccesso di cure.

2. Maltrattamento psicologico e affettivo

Con il termine **maltrattamento psicologico** si intende l'insieme di comportamenti e comunicazioni verbali che hanno l'effetto di svalutare, frustrare e negare l'individualità del bambino o dell'adolescente.

Il **maltrattamento psicologico** è la forma più diffusa ma meno riconoscibile di maltrattamento e prevede una relazione emotiva caratterizzata da:

- ripetute pressioni psicologiche e minacce;
- ricatti affettivi, rifiuto o indifferenza;
- punizioni e pretese eccessive e spropositate sia rispetto all'età che rispetto alle situazioni;
- denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.


3. **Maltrattamento fisico** - Per maltrattamento fisico si definisce l'uso intenzionale della forza fisica contro un minore. Il ricorso a tale forza fisica provoca o ha un'alta probabilità di provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità dello stesso. Gran parte della violenza a danno dei minori all'interno delle mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire.

4. **Abuso sessuale** - Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o ella non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire in ragione della sua età e/o della preminenza dell'abusante o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali.

I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima.

Nella categoria dell'abuso sessuale rientrano anche:

- lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente,



- la prostituzione infantile e la pornografia.

GLI EFFETTI DEL MALTRATTAMENTO

Il maltrattamento, sia che abbia prevalentemente la forma di patologia delle cure, sia che si manifesti essenzialmente con atti fisici e/o sessuali, comporta sempre un abuso psicologico.

Il maltrattamento, qualunque sia la forma in cui si esprime, porterà a difficoltà più o meno gravi nella vita di chi lo subisce, che riguarderanno l'area emotiva, cognitiva e relazionale.

Area Emotiva - Difficoltà a riconoscere le proprie emozioni, scarsa autostima, aggressività verso di sé e/o verso gli altri (nei casi più gravi autolesionismo ed idee suicide), senso di colpa e di vergogna, scarso controllo dell'emotività (impulsività), attaccamento insicuro.

Area Cognitiva - Difficoltà cognitive e nella capacità di risolvere i problemi che si manifestano in difficoltà di apprendimento scolastico, scarsa capacità di concentrazione e scarsa creatività. Nei casi più gravi si possono manifestare anche ritardi cognitivi.

Area Relazionale - Difficoltà nell'instaurare relazioni solide e positive soprattutto a causa della mancanza di fiducia nei confronti degli altri e difficoltà o impossibilità di chiedere sostegno e aiuto. Lo stile relazionale potrebbe essere caratterizzato da passività, chiusura o reattività.

Questiones


1. La presenza di *animus corrigendi* vale da sola a discriminare tra abusi correttivi o disciplinari e maltrattamenti?

Non è vero che la sola presenza di una tale volontà sottragga automaticamente il fatto all'art.572 per tradurlo in un abuso di mezzi correttivi; anche una condotta realizzata con *animus corrigendi* può integrare un fatto di maltrattamenti, quando manchi dei requisiti oggettivi richiesti ai fini dell'art.571, e dunque sia commessa fuori da ogni competenza correttiva o disciplinare.

2. **Abuso**(ex art.571) e **Maltrattamento**(ex art.572)

Abuso(ex art.571)→esercizio improvvido di un potere di cui pure l'autore del reato è normalmente titolare→**abuso di un diritto**;

Maltrattamento(ex art.572)→si colloca esplicitamente al di fuori di questa dimensione, non già normativa, ma fattuale→**abuso di una posizione di fatto, di una**



condizione di minorità, di soggezione, in cui un soggetto attualmente versi nei confronti di un altro.

Uno stesso fatto può integrare entrambe le posizioni. I maltrattamenti cominciano dove finisce l'abuso. Più abusi possono costituire maltrattamento, ma non è vero il contrario.

Il nucleo d'illecito si atteggia, in entrambi, i reati, come una sorta di tradimento della vittima da parte dell'autore, poiché questi approfitta della condizione di minorità in cui quella versa nei suoi confronti, e usa il proprio potere anziché, come dovrebbe fare, per proteggerla, curarla, assisterla, per aver più agio di offenderla, sicuro di incontrare in quella scarsa o nulla resistenza.

Si tratta del cattivo uso dei poteri distolto dalle finalità che gli sono proprie. In entrambi i casi abuso significa esercizio del potere (correttivo o disciplinare) che ecceda i relativi limiti.

Il codice italiano colloca tra i delitti contro l'assistenza familiare anche l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina(art.571).

Articolo 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. e i maltrattamenti verso la famiglia o verso i fanciulli

Articolo 572. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.